

Capacità finanziaria minima e autocertificazione fiscale tra i nuovi adempimenti

RAEE: per i sistemi collettivi nuove modifiche alla disciplina

di Mara Chilosi, studio legale Chilosi Martelli

A distanza di pochi mesi dall'approvazione del D.Lgs. n. 49/2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetti RAEE), il legislatore italiano - con la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (cosiddetto decreto-legge "competitività") - è nuovamente intervenuto sulla disciplina dei sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, apportandovi significative variazioni. In particolare, le modifiche all'art. 10, D.Lgs. n. 49/2014, prevedono, per i sistemi collettivi, nuovi obblighi quali ricorrere alla forma scritta per i contratti stipulati, dimostrare una capacità finanziaria minima, essere dotati di organi di controllo adeguati, trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva e rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, superiore al 3%, in almeno un raggruppamento.

RAEE - SISTEMI COLLETTIVI - CONTRATTI - CAPACITÀ FINANZIARIA - REGOLARITÀ FISCALE

La disciplina dei sistemi collettivi RAEE nel D.Lgs. n. 49/2014

Con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è stata data attuazione alla direttiva 2012/19/UE, abrogando quasi integralmente il previgente D.Lgs. n. 151/2005 e introducendo quindi - nell'ambito della disciplina generale sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, che continua a trovare applicazione nelle parti non espressamente derogate - nuove specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Per quanto riguarda, in particolare, i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, l'art. 10, D.Lgs. n. 49/2014, ha stabilito che essi deb-

bano essere organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e ss. cod. civ. e ha introdotto ulteriori incisive restrizioni in materia di *governance*. Come già rilevato^[1], queste disposizioni sono evidentemente intese a consentire al Ministero dell'Ambiente di esplicare un'incisiva attività di vigilanza sull'organizzazione dei sistemi medesimi. Infatti, i consorzi, per quanto enti di diritto privato, «operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo» (art. 10, D.Lgs. n. 49/2014). I consorzi sono, quindi, tenuti a conformare o adeguare il loro statuto allo statuto-tipo predisposto dai dica-

[1] Si veda lo Speciale su Ambiente&Sicurezza n. 9/2014.